

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF (art. 1, comma 142, legge 296/06)

Art. 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97.
2. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'irpef, ai sensi del D.Lgs. 360/98
3. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari e attuative adottate a livello nazionale.

Art. 2 – SOGGETTI PASSIVI

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale all'irpef tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Caorle alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Art. 3 – DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'irpef per l'anno 2008 è stabilita nella misura dello 0,8% (zero virgola otto per cento).
2. L'efficacia della presente determinazione è subordinata alla pubblicazione dei relativi contenuti sul sito internet individuato con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 31.05.02, pubblicato in G.U. n. 130 del 05.06.02.
3. Variazioni all'aliquota di cui al comma 1 potranno essere annualmente deliberate dal Consiglio comunale nei termini di approvazione del bilancio di previsione; l'efficacia di dette variazioni è subordinata al rispetto di quanto previsto al comma 2.
4. Qualora non vengano deliberate variazioni si intende confermata, anno per anno, l'aliquota previgente, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 296/06.

Art. 4 – MODALITA' DI VERSAMENTO

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con le modalità previste dal D.Lgs. 360/98.

Art. 5 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente regolamento entrerà in vigore, ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 e dell'art. 1, comma 169, della legge 296/06, il 1° gennaio 2008.